

DECRETO 21 giugno 2012.

**Approvazione del bando di attuazione della misura 3.5 "Progetti Pilota" - FEP 2007/2013.**

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;

Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAAF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi dell'art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;

Visto il Programma operativo approvato con decisione della Commissione europea C (2007) n. 6792 del 19 dicembre 2007 e successivamente modificato con decisione della Commissione C (2010) n. 7914 dell'11 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute del 7/8 ottobre 2008 "Presa d'atto della Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato-Regione";

Visto l'asse prioritario 3 del regolamento CE n. 1198/2006 "Misure di interesse comune", ed in particolare l'art. 41 "Progetti Pilota";

Visti i verbali relativi alle riunioni partenariali, svoltesi in applicazione dell'art. 51, del regolamento CE n. 1198/2006;

Visto il bando di attuazione della misura 3.5;

Vista la nota promemoria prot. n. 547 del 18 giugno 2012, indirizzata all'Assessore per le risorse agricole e alimentari, di valutazione del summenzionato bando, nella quale in reiscritto l'Assessore ne condivide i contenuti;

Ritenuto pertanto opportuno di dover procedere all'approvazione del bando di che trattasi e i relativi allegati che ne fanno parte integrante;

Decreta:

**Art. 1**

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il bando di attuazione ed i relativi allegati che ne fanno parte integrante della misura 3.5 "Progetti Pilota" art. 41 reg. CE n. 1198/2006.

**Art. 2**

Si autorizza la pubblicazione del decreto di approvazione del bando di attuazione della misura 3.5 "Progetti Pilota" nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e si dispone l'inserimento del bando e dei relativi allegati nel sito ufficiale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

Palermo, 21 giugno 2012.

BARRESTI

(2012.26.1933)100

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

DECRETO 28 maggio 2012.

**Istituzione della Consulta tecnica permanente della rete regionale della talassemia e delle emoglobinopatie.**

**L'ASSESSORE PER LA SALUTE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010 recante "Piano regionale sangue e plasma - riassetto e rifunzionalizzazione della rete regionale trasfusionale";

Visto il D.A. n. 492 del 22 marzo 2011 recante "Finanziamento regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle prestazioni ad alta specializzazione";

Vista il D.A. 30 dicembre 2010 recante "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il Piano sanitario regionale, Piano della salute 2011-2013;

Visto il D.A. n. 2646 del 20 dicembre 2011 recante "Rifunzionalizzazione della rete regionale della talassemia e delle emoglobinopatie" (RRTE) ed in particolare l'art. 3 che prevede l'istituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, di una Consulta tecnica permanente della RRTE, nominata dall'Assessore per la salute;

Considerato che, in conseguenza, si rende necessario identificare un rappresentante del Centro HUB regionale, un rappresentante identificato rispettivamente tra i centri spoke di I e di II livello, un rappresentante della Lega regionale per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell'infanzia;

Decreta:

**Art. 1**

Per le motivazioni di cui in premessa, di istituire la Consulta tecnica permanente della RRTE per il triennio 2012-2015 della quale fanno parte:

- dr. Attilio Mele, dirigente del servizio 6 "Trasfusionale" del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

- dr.ssa Rosalia Murè, dirigente del servizio 4 "Programmazione ospedaliera" del dipartimento della pianificazione strategica;

- dr.ssa Maria Grazia Furnari, dirigente area interdipartimentale 2 del dipartimento della pianificazione strategica;

- dr.ssa Giuseppa Gesone, Istruttore Direttivo presso il servizio 6 "Trasfusionale";

- dr. Aurelio Maggio, direttore dell'U.O.C. di ematologia e di malattie rare del sangue e degli organi emopoietici dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo, nella qualità di responsabile del Centro HUB regionale della RRTE;

- dr. Vincenzo Caruso del servizio di talassemia del presidio ospedaliero S. Luigi - S. Currò dell'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, nella qualità di rappresentante dei centri spoke territoriali di II livello della RRTE;

- dr. Roberto Giugno, responsabile del servizio di talassemia dell'Ospedale Gravina di Caltagirone, nella qualità di rappresentante dei centri spoke territoriali di I livello della RRTE;

- dr.ssa Rita Passafiume, residente a Gela (CL) in via Smecca n. 45, nella qualità di rappresentante della Lega regionale per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell'infanzia.

#### Art. 2

Compete alla Consulta tecnica permanente della RRTE la definizione degli obiettivi triennali della rete inerenti la formazione, la ricerca e la diffusione di linee guida e protocolli assistenziali unitamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi già programmati e all'adozione di eventuali azioni correttive.

Alla Consulta tecnica permanente competono altresì le indicazioni concernenti l'uso appropriato e la distribuzione di farmaci, presidi ed ausili.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, ai lavori della Consulta possono essere chiamati formalmente a partecipare i rappresentanti delle strutture intermedie dell'Assessorato competenti per ambiti specifici di attività.

#### Art. 3

La Consulta tecnica permanente viene convocata su impulso del servizio 6 Trasfusionale del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico; delle sedute viene redatto un sintetico verbale sottoscritto dai componenti partecipanti ai lavori.

La Consulta tecnica permanente dura in carica tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito, senza onere alcuno a carico del bilancio regionale.

#### Art. 4

Il presente decreto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 28 maggio 2012.

RUSSO

(2012.24.1820)102

DECRETO 29 maggio 2012.

**Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali.**

#### L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2000 n. 10;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.A. 30 dicembre 2010 "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007 - 2009, richiesta ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti";

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005 "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti";

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" ed in particolare:

- l'art. 11 che, in considerazione del fatto che l'auto-sufficienza del sangue e derivati costituisce un interesse nazionale e sovrazionale e sovrazionale non frazionabile per il raggiungimento del quale è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria per favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

- l'art. 12 che istituisce il Centro nazionale sangue, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, oltre al coordinamento ed al controllo tecnico-scientifico nelle materie disciplinate dalla sopracitata legge;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 "Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, "Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, di attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante "Istituzioni del sistema informativo dei servizi trasfusionali";

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 su "I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e le associazioni e federazioni di donatori di sangue";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 29 ottobre 2009 recante "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, delle banche di sangue da cordone ombelicale";

Visto il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009 recante "Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale";

Visto il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009 recante "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato";

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 aprile 2011 recante "Linee guida per l'accreditamento delle banche di sangue da cordone ombelicale";